

11 February 2019

L'accordo di partenariato economico tra Unione Europea e Giappone

Milano, 11 febbraio 2019

Entrata in vigore dell'Accordo

Il 21 dicembre scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo all'accordo di libero scambio tra Europa e Giappone, firmato a Tokyo il 17 luglio 2018 ed entrato ufficialmente in vigore dal 1° febbraio 2019.

Il trattato coinvolgerà circa 600 milioni di persone ed interesserà il 40% degli scambi commerciali globali, tra due aree geografiche che da sole rappresentano un terzo del PIL mondiale.

Dazi doganali e misure tariffarie

L'accordo inciderà sia sulle misure tariffarie, attraverso il progressivo abbassamento dei dazi doganali per la quasi totalità dei prodotti commerciali che già oggi circolano tra Europa e Giappone, sia sulle misure non tariffarie, armonizzando le pratiche volte a certificare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza in ambito fitosanitario ed in materia ambientale e di trasporti.

Per quanto concerne i dazi doganali, la logica è quella di una riduzione progressiva anno per anno, in un lasso di tempo compreso tra i 3 ed i 15 anni, in base al settore merceologico di riferimento (consultando il sito della Commissione Europea è possibile trovare la tabella completa delle riduzioni progressive per ciascun settore merceologico suddivisa anno per anno - *Annex 2A* al trattato). Il primo scaglione annuale di riduzioni è avvenuto il 1° febbraio 2019; quanto al secondo, esso è previsto il 1° febbraio 2020 per l'Europa, mentre dal governo di Tokyo è giunta la proposta di anticiparlo già ad aprile 2019, così da farlo coincidere, d'ora in avanti, con l'inizio dell'anno fiscale giapponese (1° aprile

appunto).

In alcuni casi però, il trattato è sfuggito alla logica della riduzione progressiva distribuita su più annualità; dal 1° febbraio 2019 infatti, alcune limitate categorie di prodotti hanno già visto interamente azzerati i dazi a cui erano soggette, in quanto l'accordo prevedeva, per tali categorie, l'immediata eliminazione di qualsiasi misura tariffaria fin dalla sua entrata in vigore; un esempio per tutti: i vini europei potranno già essere commercializzati in Giappone senza alcuna tariffa aggiuntiva (prima dell'accordo al vino veniva applicata una tariffa del 15%).

Ciò è stato possibile in quanto nell'ambito della negoziazione del cosiddetto "*wine-package*", il Giappone si è impegnato a riconoscere rapidamente una serie di additivi prioritari per gli esportatori di vino europei. Le Parti hanno negoziato un *annex* al trattato in cui il Giappone acconsentiva all'utilizzo dei dati scientifici esistenti, senza richiedere esami ulteriori (c.d. *cross-checking*). A corollario di ciò il Giappone ha pubblicato una serie di linee guida e atti interni volti a ridisegnare le procedure, in base a quanto negoziato nell'accordo.

Il percorso intrapreso in questo specifico ambito appare un'ottima premessa per il raggiungimento di quello che è l'obiettivo più complesso ed articolato racchiuso nell'accordo, ovvero l'abbattimento delle cosiddette barriere non tariffarie, attraverso l'uniformazione agli standard di sicurezza internazionalmente riconosciuti, evitando così la duplicazione di test e le richieste di certificazioni aggiuntive.

Anche in questo senso l'impegno del Giappone ad uniformarsi a tali standard si è già rivelato concreto, attraverso la progressiva modifica di più di 200 tra leggi, regolamenti, circolari e misure interne, identificate durante il periodo di negoziazione, da ultimare nell'arco di due anni (termine in linea proprio con gli standard internazionali).

Restando in tema di misure non tariffarie, alcuni settori specifici (come ad esempio quello delle calzature) vedranno eliminate le cosiddette "quote", ovvero le contingentazioni che limitavano l'esportazione entro determinate soglie e quantitativi.

Affinché i nuovi orientamenti commerciali non risultino troppo "*disruptive*", il trattato stabilisce che le parti contraenti possano far ricorso a misure

d'emergenza (art. 6.13), qualora si rendesse necessario per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente, ed a clausole di salvaguardia bilaterali (art. 5.7), qualora il flusso di prodotti stranieri mettesse in crisi il mercato interno relativamente ad uno o più settori merceologici specifici. I rimedi vanno dalla temporanea reintroduzione dei dazi, al temporaneo blocco del flusso di merce potenzialmente pericolosa.

Tutela delle denominazioni di origine protetta

Altro punto di assoluto interesse, è la tutela garantita a più di 200 denominazioni di origine protetta europee (ma l'elenco è aperto ed ulteriori prodotti potranno essere inseriti in futuro). Dall'entrata in vigore dell'accordo è espressamente vietata la registrazione di marchi che richiama denominazioni di origine protetta incluse nel trattato; sono state inoltre create norme *ad hoc* per regolare la coesistenza tra denominazioni di origine protetta e marchi registrati anteriormente.

Con l'entrata in vigore del trattato sarà inoltre più agevole per i prodotti agroalimentari europei avvalersi della protezione fornita dalla recente legge giapponese a tutela delle indicazioni geografiche (legge n. 84 del 2014, entrata in vigore dal 2015), per mezzo della quale sarà possibile anche in Giappone registrarsi come indicazione geografica riconosciuta, ed esporne l'apposito logo di riconoscimento.

LA NOSTRA PRESENZA IN GIAPPONE

L'ATTIVITA' DEL NOSTRO DESK GIAPPONE IN ITALIA

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.